

STATUTO “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l'associazione denominata “**Associazione Medica di Agopuntura Somatica e Auricolare (Medical Association of Acupuncture and Auricular Acupuncture) - Gruppo di Studio sull'Agopuntura e le Terapie Naturali**”, la cui abbreviazione è **GSATN** con sede nel Comune di Cagliari, via Giulio Dolcetta 14. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione può prevedere l'apertura di altre sedi regionali anche estere. Il presente statuto modifica in parte precedenti versioni dello stesso. Data prima costituzione 1999.
2. La sua durata è illimitata.

ART. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Le finalità che si propone sono in particolare l'insegnamento, la conoscenza, lo studio, l'applicazione clinica e la diffusione dell'Agopuntura, Somatica e Auricolare, e di tutte le Terapie Complementari Integrate e di quella particolare evoluzione dell'Agopuntura Auricolare denominata “**Neuro Modulazione Auricolare**”.

ART. 3

(Attività)

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali promuovere le opportune iniziative attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per Soci e non, incontri, conferenze, simposi, congressi, adesioni e scambi culturali con organizzazioni che perseguono finalità analoghe sia in Italia che all'estero. L'Associazione si propone inoltre, ove si renda necessario, di tutelare il prestigio e gli interessi delle discipline da essa rappresentate nel quadro delle attività medico chirurgiche, nel rispetto delle leggi vigenti e della potestà di controllo e indirizzo degli Ordini dei Medici, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Per meglio raggiungere i suoi scopi sociali, l'Associazione costituirà al suo interno una commissione di studio denominata “Scuola Medica Internazionale di Agopuntura Somatica e Agopuntura Auricolare e Tecniche Correlate”, i cui compiti saranno quelli di fornire le linee guida per l'insegnamento e l'apprendimento dell'Agopuntura Somatica e dell'Agopuntura Auricolare al fine di certificare i percorsi formativi seguiti dai propri soci. Tale commissione si occuperà di rilasciare, previo superamento di un esame di idoneità, il Diploma di Agopuntura Somatica e/o il Diploma di Agopuntura Auricolare, in collaborazione con la FISA e/o con altri organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, in accordo con la normativa vigente in campo nazionale ed europeo. Il Presidente di questo organismo viene nominato dal consiglio direttivo fra i propri soci. Oltre al Presidente, la commissione è costituita da altri 4 membri, sempre nominati dal

consiglio direttivo, anche al di fuori del novero societario, fra i medici che si siano distinti nell'ambito dell'Agopuntura Somatica e Auricolare.

Detta commissione dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

ART. 4 (Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali condividendone le finalità intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
4. Ci sono tre categorie di soci:
 - ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
 - sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - benemeriti o onorari, persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari, ad esempio eminenti personalità italiane e straniere di chiari meriti scientifici, la cui appartenenza conferisca all'Associazione onore e prestigio, il loro numero è limitato e non può superare nel complesso un quinto dei Soci Ordinari. La nomina dei Soci Onorari viene fatta una volta all'anno su designazione del Consiglio Direttivo e deve essere approvata dai soci riuniti in Assemblea.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. I soci devono frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.
5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.
6. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

7. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
8. Fermo restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione deve garantire a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Viene pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione associativa e viene garantita a tutti gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a) morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r. o PEC o e-mail.
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8
(Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a.r., o PEC o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9
(Compiti dell'assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il consiglio direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 10
(Validità assemblee)

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione dev'essere tenuta a distanza di almeno 24 ore dalla prima. In circostanze particolari e quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, la prima e la seconda convocazione potranno essere fissate nella stessa giornata, sia pure con ragionevole intervallo di tempo tra l'una e l'altra.
3. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. L'assemblea straordinaria può apportare eventuali modifiche allo statuto con la approvazione di 2/3 dei soci presenti, può sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 11
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione per 3 anni.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Rimane in carica tre anni.
3. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente (almeno una volta all'anno, anche in videoconferenza) o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso. Di ogni riunione deve essere redatto processo verbale. Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a più di tre riunioni nel corso dell'anno solare, decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; cura il conseguimento dei fini statutari; delibera sulle domande di ammissione dei soci; elegge il Presidente e le altre cariche del Consiglio Direttivo
7. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
 - a) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
 - b) il Vice-Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
 - c) il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)
 - d) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

ART. 13
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art.14
(Vice Presidente)

1. Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ART.15
(Segretario)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

ART. 16
(Tesoriere)

Il Tesoriere tiene la cassa e la contabilità generale dell'Associazione tiene aggiornati i libri contabili, sovrintende a tutte le operazioni che comportano un movimento di denaro, prepara il bilancio preventivo e consuntivo, mette in opera tutte quelle azioni che consentono all'Associazione una sana e oculata vita economica. Nel caso si decida di servirsi di un Istituto di Credito per il deposito dei fondi comuni dell'Associazione, qualsiasi operazione è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere, anche in maniera disgiunta.

ART. 17
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea e approvate in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria;
 - eredità, donazioni e legati;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 18
(Bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto.
4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 20
(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Statuto modificato ed aggiornato alla delibera dell'assemblea del 18 maggio 2017

Oristano 18 maggio 2017

Letto, sottoscritto e approvato

Giovanna Carla Meconcelli

Luigi Biagini

Vincenzo Loi

Verter Filippini

Giancarlo Bazzoni